

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL
PATRIMONIO MOBILIARE
DELLA
FONDAZIONE VARRONE CASSA DI RISPARMIO
DI RIETI**

Approvato dal Consiglio di Indirizzo il 21 dicembre 2016

AMBITO DI APPLICAZIONE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Finalità del processo di gestione del patrimonio

Art. 2 - Fondo stabilizzazione erogazioni

TITOLO II - ATTRIBUZIONI E RESPONSABILITÀ NEL PROCESSO DI INVESTIMENTO

Art. 3 - Separazione ruoli e responsabilità

Art. 4 - Organo di Indirizzo

Art. 5 - Consiglio di Amministrazione

Art. 6 - Informative del Consiglio di Amministrazione

Art. 7 - Comitato Investimenti

Art. 8 - Struttura operativa interna

TITOLO III – INVESTIMENTI

Art. 9 - Composizione degli investimenti

Art. 10 - Criteri di selezione degli investimenti del patrimonio gestito

Art. 11 - Diversificazione degli investimenti

Art. 12 - Gestione dei rischi degli investimenti del patrimonio gestito

Art. 13 - Utilizzo contratti e strumenti derivati

Art. 14 - Investimenti del patrimonio strategico

TITOLO IV - MODALITÀ DI GESTIONE DEL PATRIMONIO

Art. 15 - Modalità di gestione del patrimonio

TITOLO V - PRINCIPI DI SELEZIONE DEL GESTORE E DELL'ADVISOR

Art. 16 - Principi di selezione degli intermediari abilitati

Art. 17 - Principi di selezione dell'*advisor*

TITOLO VI - PRINCIPI DI MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE

Art. 18 - Monitoraggio

Art. 19 - Rendicontazione

TITOLO VII - PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO, DEL BILANCIO E NORMA TRANSITORIA

Art. 20 - Pubblicità del Regolamento e del bilancio

Art. 21 - Norma transitoria

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento, adottato ai sensi degli articoli 2 e 6 dello Statuto della Fondazione Varrone Cassa di Risparmio di Rieti, di seguito indicata come “Fondazione”, definisce gli obiettivi e i criteri, individua gli ambiti di azione e le responsabilità, e disciplina le procedure e le modalità della gestione patrimoniale e finanziaria della Fondazione, in aderenza ai contenuti della Carta delle Fondazioni definita in sede Acri e del Protocollo d’Intesa sottoscritto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze il 22 aprile 2015 (di seguito “il Protocollo”).

TITOLO I- PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Finalità del processo di gestione del patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari, ai quali è legato da un rapporto di strumentalità. Nella definizione delle politiche di investimento e nella scelta degli strumenti di impiego la Fondazione agisce sulla base di una adeguata pianificazione strategica. Nel processo di gestione del patrimonio, la Fondazione può avvalersi del supporto di *advisor* e/o gestori professionali, da individuare in applicazione dei principi e criteri fissati dallo Statuto e dalla Carta delle Fondazioni.

Nella gestione del patrimonio la Fondazione osserva i seguenti criteri:

- a. ottimizzazione della combinazione tra redditività e rischio del portafoglio nel suo complesso, attraverso la scelta degli strumenti migliori per qualità, liquidabilità, rendimento e livello di rischio, in coerenza con la politica d’investimento adottata;
 - b. adeguata diversificazione del portafoglio finalizzata a contenere la concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato della gestione da determinati emittenti, gruppi di imprese, settori di attività e aree geografiche;
 - c. efficiente gestione finalizzata a ottimizzare i risultati, contenendo i costi di transazione, di gestione e di funzionamento in rapporto alla dimensione ed alla complessità e caratteristiche del portafoglio.
-

La Fondazione verifica regolarmente l’adeguatezza e l’efficacia della struttura organizzativa, delle politiche di investimento e delle procedure di gestione e adotta le conseguenti misure correttive, ove necessario.

Le politiche di investimento sono ispirate al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- salvaguardia del valore reale del patrimonio in un orizzonte di tempo di durata almeno triennale;
 - conseguimento di un rendimento che consenta di destinare all’attività istituzionale un flusso di risorse finanziarie, in funzione delle strategie di impiego periodicamente definite;
 - stabilizzazione nel tempo del livello delle risorse da destinare alle finalità istituzionali, attraverso opportune strategie di accantonamento;
 - collegamento funzionale con le finalità istituzionali e in particolare con lo sviluppo del territorio.
-

Nelle scelte degli strumenti di impiego, la Fondazione:

- segue forme di impiego coerenti con la sua natura di investitore istituzionale senza fine di lucro, anche con orizzonte temporale di lungo periodo;
 - si ispira, nella selezione degli investimenti, ai principi e criteri dettati dalla Carta delle Fondazioni, sezione “Gestione del Patrimonio”;
 - opera seguendo principi di adeguata diversificazione degli investimenti, in coerenza con le decisioni di investimento strategico;
 - può fare ricorso, previa valutazione del Consiglio di Indirizzo, a operazioni di copertura del rischio che consentano di contenerne gli effetti e salvaguardare l’integrità del patrimonio, tenendo conto dei costi/benefici e della presenza del fondo stabilizzazione erogazioni.
-

Nella gestione del patrimonio la Fondazione adotta un principio di bilanciamento tra la eventuale quota investita nella società bancaria di riferimento e gli altri investimenti, coerente con il profilo strategico della quota azionaria.

Nel rispetto del principio di conservazione del patrimonio, la Fondazione non contrae debiti, salvo il caso di temporanee e limitate esigenze di liquidità. L’esposizione debitoria complessiva non potrà

superare il 10 per cento del patrimonio risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Art. 2 - Fondo stabilizzazione erogazioni

In coerenza con le finalità degli investimenti, di cui al precedente art. 1, la Fondazione mantiene un fondo per la stabilizzazione delle erogazioni con l'intento di assicurare un flusso stabile di risorse per la realizzazione delle finalità istituzionali e fronteggiare gli effetti sul risultato di gestione della volatilità dei mercati.

La Fondazione ritiene adeguato un fondo la cui consistenza consenta di ridurre la variabilità delle erogazioni previste per gli esercizi futuri. Le politiche di accantonamento e di utilizzo del fondo vengono definite anche con l'intento di perseguire un più generale equilibrio finanziario di lungo periodo.

TITOLO II - ATTRIBUZIONI E RESPONSABILITÀ NEL PROCESSO DI INVESTIMENTO

Art. 3 - Separazione ruoli e responsabilità

Il Consiglio di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Revisori e la Struttura operativa interna operano secondo le attribuzioni dello Statuto e del presente Regolamento, nel rispetto dei relativi ruoli, competenze e responsabilità, senza ingerenze o sovrapposizioni di attribuzioni. Il Collegio dei Revisori vigila affinché le attribuzioni di responsabilità vengano rispettate e i processi e le procedure siano adeguate alle finalità per le quali sono definite.

Art. 4 - Consiglio di Indirizzo

Sono di competenza del Consiglio di Indirizzo le decisioni in merito alla definizione delle politiche di investimento del patrimonio con riguardo alla:

- definizione delle linee generali di impiego, con riferimento alle classi di attività oggetto di investimento e relativo *benchmark* strategico (c.d. *asset allocation* strategica). La scelta del *benchmark* strategico tiene conto del peso del portafoglio strategico di cui al successivo Titolo III art.9;
 - individuazione, d'intesa con il Consiglio di Amministrazione, degli obiettivi di consistenza del fondo stabilizzazione erogazioni;
 - elaborazione degli indirizzi generali riguardanti gli investimenti, in coerenza con la strategia istituzionale adottata dalla Fondazione;
 - destinazione di quote del patrimonio agli impieghi in rapporto funzionale con le finalità statutarie e, in particolare, con lo sviluppo economico del territorio di appartenenza.
-

Il Consiglio di Indirizzo verifica periodicamente, con cadenza almeno semestrale, sulla base delle rendicontazioni del Consiglio di Amministrazione, se i risultati degli investimenti siano coerenti con i principi generali dello Statuto, con le previsioni contenute nel Protocollo e con le strategie d'impiego elaborate.

Il Consiglio di Indirizzo, anche su indicazione del Consiglio di Amministrazione, può deliberare di avvalersi, per la gestione del patrimonio, di intermediari abilitati (gestori) ai sensi dell'art. 6 dello Statuto ed in applicazione dei principi di cui all'art. 3 della sezione "Gestione del Patrimonio" della Carta delle Fondazioni.

Art. 5 - Consiglio di Amministrazione

Sono di competenza del Consiglio di Amministrazione tutte le attribuzioni in materia di gestione del patrimonio che non sono riservate dallo Statuto e dal presente Regolamento al Consiglio di Indirizzo. Nell'esercizio di detta autonomia, il Consiglio di Amministrazione può avvalersi di un soggetto esterno (*advisor*).

In particolare, nell'ambito dei compiti concernenti l'attuazione delle politiche di investimento individuate dal Consiglio di Indirizzo e la definizione delle modalità operative della Struttura interna, spettano al Consiglio di Amministrazione, coadiuvato dall'*advisor*, ove nominato:

- la selezione di *advisor*/consulenti esterni sulla base dei criteri contenuti nell' art. 17 Tit. V;
 - la scelta circa la concreta allocazione del patrimonio nelle diverse tipologie o negli specifici titoli d'investimento, nel rispetto delle linee strategiche individuate dal Consiglio di Indirizzo;
 - l'amministrazione degli investimenti strategici e il relativo esercizio dei diritti economici e amministrativi;
 - la individuazione, secondo i criteri definiti dal Consiglio di Indirizzo, e la selezione anche attraverso
-

L'attivazione di una procedura selettivo – comparativa, degli intermediari abilitati cui affidare la gestione del patrimonio non strategico;

- la verifica periodica, in caso di gestione affidata a gestori abilitati, del rispetto delle politiche di investimento e delle regole di bilanciamento dei rischi definite dal Consiglio di Indirizzo;
 - l'assunzione delle decisioni in termini di ribilanciamento strategico dei rischi e delle durate;
 - la valutazione periodica dei gestori selezionati per il portafoglio gestito, con l'assistenza dell'*advisor*, ove nominato, e della Struttura operativa interna.
 - la definizione degli aspetti organizzativi, operativi e di responsabilità della Struttura operativa interna;
-

In caso di urgenza, o quando lo richiedano gravi ragioni di efficacia e di efficienza gestionale, il Presidente della Fondazione, sentito il Segretario Generale, può compiere operazioni di gestione del patrimonio, nel rispetto dei principi stabiliti dallo Statuto e dal presente Regolamento.

Art. 6 - Informative del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione relaziona almeno ogni trimestre al Consiglio di Indirizzo circa l'andamento della gestione patrimoniale, compresi gli impieghi strategici, con riguardo al rispetto delle politiche di investimento definite, ai rendimenti conseguiti e ai rischi assunti, anche sulla base dei rapporti periodici forniti dal Comitato Investimenti, ove attivato.

Art. 7 - Comitato Investimenti

Il Consiglio di Indirizzo, su proposta del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art.24 lettera c, dello Statuto, può nominare un Comitato Investimenti cui assegnare poteri di analisi e controllo sulla gestione del patrimonio.

Il Comitato Investimenti, composto al massimo di tre componenti del Consiglio di Amministrazione, preferibilmente con competenze economico-finanziarie, si avvale della collaborazione della struttura operativa interna, coordinata dal Segretario Generale, e di un'*advisor*/consulente esterno, ove nominato.

Il Comitato Investimenti risponde del proprio operato nei confronti del Consiglio di Amministrazione.

Possono essere delegate al Comitato Investimenti attribuzioni nell'ambito delle seguenti materie:

- verifica e controllo periodico dell'attività d'investimento diretto o tramite intermediari abilitati;
 - monitorare su base almeno trimestrale il rischio complessivo e quello specifico assunto nella gestione del patrimonio, sulla base di report prodotti da eventuali gestori o dall'*advisor*;
 - valutare la coerenza dell'assetto degli investimenti con gli scenari di mercato e se necessario proporre eventuali ribilanciamenti;
 - controllare l'attività dei gestori e proporre eventuali affidamenti e revoche di incarico;
 - analizzare i bisogni finanziari della Fondazione e proporre eventuali conferimenti e prelievi di liquidità dalle eventuali gestioni;
 - svolgere attività di istruttoria su specifiche decisioni di investimento su richiesta del Consiglio di Amministrazione.
-

Al Comitato Investimenti, il Consiglio di Amministrazione può attribuire deleghe in tema di gestione delle attività di tesoreria della Fondazione.

Art. 8 - Struttura operativa interna

Nell'ambito della struttura operativa della Fondazione è attiva una funzione, coordinata dal Segretario Generale, di supporto alle decisioni del Consiglio di Amministrazione e al Comitato Investimenti, se istituito, con il compito di:

- sorvegliare i rischi e le performance degli investimenti collaborando con l'*advisor*;
 - controllare l'attività degli eventuali gestori e verificarne la rendicontazione e la conformità alle istruzioni d'investimento impartite;
 - curare la gestione delle attività di tesoreria;
 - dare esecuzione a tutte le decisioni di investimento assunte dal Consiglio di Amministrazione;
 - monitorare il portafoglio di partecipazioni detenute dalla Fondazione, inclusi gli investimenti strategici;
 - seguire le esigenze finanziarie della Fondazione, pianificandone le necessità anche con riferimento
-

all'attuazione dei programmi erogativi.

TITOLO III - INVESTIMENTI

Art. 9 - Composizione degli investimenti

In relazione alle finalità perseguite, il patrimonio è composto da investimenti costituenti il “patrimonio strategico” e investimenti costituenti il “patrimonio gestito”.

Il patrimonio strategico è formato dagli investimenti nella società bancaria di riferimento, ove questa sia presente, e da quelli realizzati in collegamento funzionale con gli scopi statutari perseguiti e gli altri investimenti definiti tali, per la rilevanza delle finalità o per la durata dell'impiego, con delibera del Consiglio di Indirizzo.

Il portafoglio gestito deve avere un profilo rischio-rendimento coerente con la necessità di compensare il rischio del portafoglio strategico. Di ciò il Consiglio di Indirizzo tiene conto nella definizione delle strategie di investimento del patrimonio.

Art. 10 - Criteri di selezione degli investimenti del patrimonio gestito

Nella selezione degli investimenti, in attuazione delle strategie di impiego del patrimonio definite dal Consiglio di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione tiene in particolare conto i seguenti elementi:

- coerenza con le finalità degli investimenti della Fondazione;
 - rischio intrinseco, nelle sue diverse componenti;
 - grado di redditività attesa, al netto degli oneri connessi (di natura gestionale e fiscale);
 - flusso di liquidità periodico;
 - grado di chiarezza e comprensibilità delle caratteristiche dell'investimento;
 - grado di liquidabilità dell'investimento.
-

Art. 11 - Diversificazione degli investimenti

Gli strumenti finanziari che compongono il patrimonio gestito sono individuati con l'obiettivo di perseguire un adeguato grado di diversificazione complessiva, tenuto conto anche degli investimenti del portafoglio strategico, al fine di contenere la concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato della gestione coerentemente con quanto previsto dall' art. 2, comma 2, lettera b del Protocollo).

In ogni caso, il patrimonio non può essere impiegato, direttamente o indirettamente, in esposizioni verso un singolo soggetto per un ammontare complessivamente superiore a un terzo del totale dell'attivo dello stato patrimoniale della Fondazione valutando al *fair value* esposizioni e componenti dell'attivo patrimoniale. Ai fini del computo del predetto limite, il valore dell'esposizione più rilevante dell'attivo patrimoniale è calcolato come media di valori nell'arco di sei mesi. Nell'esposizione complessiva verso un singolo soggetto si computano tutti gli strumenti finanziari, ivi comprese le partecipazioni e gli altri possessi azionari, e ogni altra attività – rappresentata o no da strumenti finanziari – nei confronti di un singolo soggetto. Per singolo soggetto si intende una società e il complesso delle società del gruppo di cui fa parte. Inoltre la Fondazione può tenere conto di altri rapporti di connessione giuridica o economica in virtù dei quali due o più soggetti tra loro distinti sono considerati come un singolo soggetto.

In caso di superamento della soglia massima di esposizione come sopra definita dovuta a un andamento favorevole dei prezzi di mercato, il valore dell'esposizione più rilevante è posto in osservazione per i sei mesi successivi alla data in cui la soglia è stata superata, al fine di verificare se l'aumento di valore ha carattere durevole. Nel caso in cui il superamento abbia carattere durevole, il Consiglio di Amministrazione predispose un piano di rientro, da sottoporre al Consiglio di Indirizzo e, una volta approvato, ne dà tempestiva comunicazione all'Autorità di Vigilanza.

Art. 12 - Gestione dei rischi degli investimenti del patrimonio gestito

La Fondazione ha un approccio prudentiale al rischio e opera affinché il suo controllo e la generazione di rendimento siano per quanto possibile bilanciati.

La Fondazione valuta i rendimenti, i rischi e le correlazioni sulla base di previsioni di lungo periodo.

Nella valutazione del rischio complessivo connesso all'insieme delle strategie di investimento in essere, il Consiglio di Amministrazione considera in particolare i rischi di:

- emittente;
 - liquidabilità;
-

-
- mercato;
 - valuta;
 - credito;
 - carattere geopolitico;
 - concentrazione, tenendo conto degli investimenti strategici.
-

Art. 13 - Utilizzo contratti e strumenti derivati

La Fondazione, nella gestione diretta del patrimonio, può utilizzare, nel rispetto dei principi di massima prudenza e limitato rischio finanziario, i contratti e gli strumenti derivati:

- con finalità di copertura, allo scopo di proteggere il valore di singole attività o passività in bilancio dal rischio di avverse variazioni dei tassi d'interesse, dei tassi di cambio, di indici azionari o dei prezzi di mercato, opportunamente documentate da evidenze interne della Fondazione, con riferimento all'intento di porre in essere la copertura di cui trattasi e alla correlazione tra le caratteristiche delle attività/passività coperte e quelle del contratto di copertura;
 - per operazioni di negoziazione; in tale ipotesi dall'utilizzo dei derivati non possono conseguire perdite patrimoniali
-

Ove la gestione di portafoglio venga affidata ad intermediari abilitati, l'impiego degli strumenti finanziari derivati ha luogo nel rispetto del Titolo V, Capitolo III, Sezione II, del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio emanato dalla Banca d'Italia il 19 gennaio 2015 e successive modificazioni e integrazioni, con l'indicazione di:

- a) un benchmark di riferimento o un obiettivo di rendimento;
 - b) un limite di rischio finanziario coerente con il benchmark o l'obiettivo di rendimento;
 - c) un limite di leva netta calcolato secondo la normativa Ucits non superiore a 130%.
-

Le suddette limitazioni non si applicano alla porzione di patrimonio investita in Organismi di investimento collettivo del risparmio disciplinati dalla normativa di un paese dell'Unione europea (Fondi Comuni, SICAV, SICAF).

Art. 14 - Investimenti del patrimonio strategico

Rientrano, in particolare, fra gli investimenti del patrimonio strategico la partecipazione nella società bancaria di riferimento, ove questa sia presente, e gli investimenti collegati alla missione (*mission connected investments*), in coerenza con la strategia istituzionale adottata dalla Fondazione.

La Fondazione non si ingerisce nella gestione operativa della eventuale società bancaria partecipata ma, esercitando i diritti dell'azionista, vigila affinché la conduzione dell'impresa avvenga nel rispetto dei valori economici e sociali che la ispirano.

Gli investimenti collegati alla missione devono essere ispirati a criteri di prudenza e in ogni caso la loro realizzabilità è vincolata alla:

- capacità di generare, anche potenzialmente, rendimenti economici netti positivi;
 - presenza di un livello di rischio in linea a quello definito per le altre classi di investimento di pari natura;
 - presenza di una agevole liquidabilità almeno al termine dell'investimento e una ragionevole protezione da perdite in conto capitale.
-

TITOLO IV - MODALITÀ DI GESTIONE DEL PATRIMONIO

Art. 15 - Modalità di Gestione del patrimonio

La gestione del patrimonio può avvenire sia in forma diretta, con il supporto di *advisor*, attraverso apposite strutture organizzative interne, sia in forma indiretta, mediante l'affidamento di mandati di gestione ad intermediari abilitati, fermi i principi di cui al Titolo 1, art.1;

Sono di norma gestite direttamente dalla Fondazione le disponibilità liquide di tesoreria e gli investimenti costituenti il portafoglio strategico, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione.

Le disponibilità liquide di tesoreria sono gestite direttamente secondo le modalità organizzative definite dal Consiglio di Amministrazione e con criteri di minimizzazione del rischio e di pronta liquidabilità.

Il Consiglio di Amministrazione può disporre che il patrimonio sia gestito direttamente anche con il supporto di un *advisor*, ove lo ravvisi opportuno per ragioni di efficienza ed efficacia in relazione alle

finalità di investimento perseguite.

In presenza di gestione diretta, la struttura interna deputata, con l'eventuale supporto di un *advisor*, è organizzativamente separata da ogni altra struttura della Fondazione ed esercita anche le funzioni di cui al precedente art. 8, fermo restando il coordinamento da parte del Segretario Generale.

TITOLO V - PRINCIPI DI SELEZIONE DEL GESTORE E DELL'ADVISOR

Per il raggiungimento degli obiettivi proposti alla gestione del proprio patrimonio, la Fondazione di norma può avvalersi delle prestazioni professionali di intermediari abilitati, scelti con procedure trasparenti e imparziali e in base a criteri rispondenti all'esclusivo interesse della Fondazione.

Art. 16 - Principi di selezione degli intermediari abilitati

La selezione dei gestori avviene sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio di Indirizzo, fra i quali assumono rilievo, per la valutazione qualitativa e quantitativa dei candidati:

- l'assetto e la solidità dell'intermediario;
 - la struttura organizzativa;
 - le risorse dedicate;
 - la massa gestita;
 - la tipologia di clientela e le politiche di rapporto con essa;
 - gli strumenti di controllo dei rischi;
 - l'economicità dell'offerta;
 - le performance finanziarie precedenti.
-

Le informazioni fornite da ogni intermediario sono riclassificate alla luce di fattori di ponderazione fissati dal Consiglio di Amministrazione, in modo da ottenere valutazioni comparabili.

Nell'assegnazione dei mandati di gestione, il Consiglio di Amministrazione, verificate attraverso una procedura selettiva - comparativa le proposte di almeno tre intermediari ritenuti idonei, anche in funzione delle classi di investimento, delibera l'affidamento dell'incarico nell'esclusivo interesse della Fondazione e nel rispetto degli indirizzi fissati dal Consiglio di Indirizzo.

La gestione del patrimonio non può essere affidata a intermediari in cui ricoprono cariche o abbiano partecipazioni rilevanti o in cui prestino consulenza i componenti degli Organi o della Struttura Operativa interna della Fondazione, loro parenti e affini fino al terzo grado incluso, ovvero che versino in una situazione di conflitto di interessi.

Art. 17 - Principi di selezione dell'Advisor

La selezione dell'*advisor* da parte del Consiglio di Amministrazione tiene conto fra l'altro dei seguenti elementi:

- competenza e professionalità;
 - precedenti lavorativi e presenza di clientela istituzionale;
 - gli strumenti di controllo dei rischi;
 - economicità dell'offerta.
-

Nell'assegnazione dell'incarico, attraverso una procedura selettiva- comparativa, il Consiglio di Amministrazione, verificate le proposte di almeno tre consulenti ritenuti idonei, delibera l'affidamento nell'esclusivo interesse della Fondazione.

L'incarico di consulenza non può essere affidato a soggetti in cui ricoprono cariche o abbiano partecipazioni rilevanti i componenti degli Organi della Fondazione o della Struttura Operativa interna della Fondazione, loro parenti e affini fino al terzo grado incluso, ovvero che versino in una situazione di conflitto di interessi.

TITOLO VI - PRINCIPI DI MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE

Art. 18 - Monitoraggio

Il Consiglio di Amministrazione vigila con continuità sul rispetto da parte dei gestori del mandato di gestione conferito e controlla, in particolare, i risultati dagli stessi conseguiti, sotto il profilo patrimoniale, finanziario, di rischiosità e di rendimento, e ne verifica la coerenza con gli obiettivi della Fondazione. La Struttura operativa interna o il Comitato Investimenti, se istituito, fornisce al Consiglio di Amministrazione tutte le informazioni necessarie per l'attività di controllo e verifica, fermo restando

la facoltà del Consiglio di acquisire direttamente dagli intermediari ogni opportuno chiarimento.

Il Collegio dei Revisori provvede alla verifica periodica dell'adeguatezza delle procedure interne di controllo e rendicontazione dell'attività di gestione del patrimonio.

Art. 19 - Rendicontazione

Tutte le operazioni concernenti la gestione patrimoniale trovano corrispondenza nella contabilità e nel bilancio annuale della Fondazione, in conformità ai principi contabili ad essa applicabili, dando evidenza dell'impatto fiscale connesso agli impieghi effettuati. I criteri di rilevazione e di valutazione di bilancio debbono essere -coerenti con il profilo, strategico o meno, degli investimenti.

Nella Nota Integrativa la Fondazione fornisce una adeguata, completa e trasparente informativa sugli investimenti realizzati e i risultati conseguiti, basati su un'esposizione degli strumenti finanziari a prezzi o valori correnti omogenei. Nella Nota Integrativa sono altresì fornite informazioni riepilogative, di natura qualitativa e quantitativa, relative alle eventuali operazioni in derivati effettuate nell'esercizio di riferimento del bilancio e a quelle in essere alla data della sua chiusura, ivi incluse quelle perfezionate nell'ambito delle eventuali gestioni di portafogli.

TITOLO VII - Pubblicità del Regolamento, del bilancio e norma transitoria

Art. 20 - Pubblicità del Regolamento e del bilancio

Il Regolamento per la gestione del patrimonio e il bilancio di esercizio sono resi pubblici sul sito Internet della Fondazione.

Art. 21 - Norma transitoria

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte del Consiglio di Indirizzo.
